

IMPRESE DEL SETTORE MODA

LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI BANCARI

COSA C'E' DA SAPERE?

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Un'impresa operante nel settore della moda che attraversa un momento di temporanea difficoltà finanziaria, a causa della delicata congiuntura economica caratterizzata dal calo degli scambi internazionali, dovrebbe valutare le possibili soluzioni disponibili che le consentano di rendere più sostenibili i propri oneri finanziari, senza comprometterne l'operatività nel medio-lungo periodo e la credibilità sul mercato.

Tra le alternative possibili, l'impresa può valutare con la propria banca di riferimento l'opportunità di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti in essere (intera rata o solo quota capitale delle rate) per un periodo circoscritto di tempo, in attesa della ripresa dell'attività economica.

L'accoglimento della richiesta di sospensione non è automatico ma legato alle valutazioni di natura creditizia da parte della banca.

LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La valutazione sulla percorribilità della sospensione del pagamento delle rate del finanziamento considera in particolare alcuni elementi.

- Il carattere transitorio della difficoltà finanziaria e la possibilità di ripristinare le condizioni di sostenibilità dei pagamenti relativi alle esposizioni in essere;
- La durata della sospensione allineata al carattere di transitorietà delle difficoltà;
- Le conseguenze sulla classificazione di rischio dell'impresa beneficiaria, alla luce delle attuali regole di vigilanza di matrice europea.

- La possibilità di allungare le eventuali garanzie che assistono il finanziamento per il quale si chiede la sospensione del pagamento delle rate e, di conseguenza, l'estensione del piano di ammortamento.

In ogni caso, è facoltà della banca, al termine del periodo di sospensione, verificare che il cliente sia in grado di riprendere la regolarità dei pagamenti.

- **Classificazione di rischio dell'impresa beneficiaria della sospensione secondo le regole europee di vigilanza bancaria**

La sospensione del rimborso del finanziamento in favore di un'impresa in difficoltà finanziaria, secondo l'attuale disciplina di vigilanza bancaria di matrice europea, si configura come una misura di concessione (cioè una facilitazione nel rimborso del credito) e potrebbe avere delle controindicazioni per il soggetto beneficiario, che vanno considerate al fine di valutare se e in quali modalità è opportuno che essa venga applicata.

In particolare, la banca che concede la sospensione del rimborso deve effettuare una nuova valutazione dell'impresa debitrice (al di là di quanto previsto dalla propria *policy* interna in materia di monitoraggio) e verificare il corretto stato di rischio della sua esposizione, con l'applicazione dell'attributo "*forborne*", che segnala l'applicazione a quest'ultima di una misura di facilitazione nel rimborso.

Anche nel caso di eventuali previsioni di legge che obblighino alla sospensione del pagamento delle rate, la banca non può esimersi dall'effettuare le medesime verifiche e dalla assegnazione dell'attributo "*forborne*".

Il finanziamento oggetto di sospensione del rimborso va comunque classificato in *default* qualora: a) abbia già ottenuto un'analoga facilitazione di rimborso nell'anno precedente, che ha consentito allo stesso di uscire dalla classificazione di *default*; b) abbia già ottenuto un'analoga facilitazione nei due anni precedenti e presenti uno scaduto di oltre 30 giorni.

Inoltre, qualora la facilitazione nel rimborso del finanziamento comporti per la banca una riduzione, del valore attuale netto dei flussi di cassa derivanti dal finanziamento, superiore all'1%, la stessa esposizione deve essere automaticamente classificata in *default*.

La qualifica "*forborne*" può essere eliminata definitivamente quando sono rispettate tutte le condizioni seguenti¹:

- a. siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui il finanziamento oggetto della sospensione del rimborso è stato riclassificato come esposizione in bonis (periodo di prova);
- b. sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui il finanziamento è in prova con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;
- c. nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni.

- **Allungamento delle garanzie che assistono il finanziamento**

¹ Cfr. l'art. 47 bis comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 630/2019.

La sospensione del rimborso del finanziamento e la conseguente estensione del piano di ammortamento comportano la necessità che le eventuali garanzie che assistono il credito – sia private che pubbliche – possano essere prolungate di conseguenza.

Se la garanzia è privata, è necessario valutare caso per caso la modalità più efficiente, da un punto di vista tecnico-giuridico, per procedere all'allungamento in relazione alla sua natura, reale o personale. Inoltre, nel caso di garanzia personale occorre raccogliere il consenso del soggetto garante. Ciò è particolarmente rilevante quando il garante è un confidi, anche al fine di valutare le condizioni economiche dell'operazione.

Per le garanzie pubbliche esistono invece, generalmente, delle modalità di richiesta standardizzate, definite dai soggetti garanti.

Di seguito, sono illustrate le modalità e condizioni alle quali il Fondo di garanzia per le PMI (Fondo PMI) e SACE sono disponibili a prolungare la propria copertura.

➤ **Fondo PMI**

Per i finanziamenti garantiti dal Fondo PMI la banca può chiedere il prolungamento della durata della garanzia nei seguenti casi.

- **Prolungamento della garanzia su finanziamenti “in bonis”**

La richiesta di prolungamento della garanzia, a seguito di sospensione del pagamento delle rate del finanziamento (solo quota capitale, ovvero intera rata), è deliberata dal Fondo PMI, previa valutazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che avevano consentito il rilascio della garanzia originaria.

L'adeguamento della garanzia concessa sulla durata aggiuntiva del finanziamento rappresenta un maggiore elemento di aiuto e come tale incide sul massimale che l'impresa ha a disposizione in relazione al regime di aiuto sulla base del quale la copertura era stata concessa.

- **Prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà dell'impresa**

L'impresa dichiara uno stato di temporanea difficoltà che può risultare sia dalla presenza di insoluti (rate scadute non pagate, ovvero sconfinamenti) sia da difficoltà nell'adempiere al rimborso del finanziamento in assenza di un prolungamento del piano di ammortamento.

La richiesta di prolungamento per temporanea difficoltà dell'impresa accolta positivamente dal Fondo PMI determina l'inammissibilità dell'impresa alla presentazione di nuove domande di garanzia fino alla totale estinzione del debito.

L'adeguamento della garanzia concessa sulla durata aggiuntiva del finanziamento non genera ulteriore elemento di aiuto e, pertanto, non incide sul massimale che l'impresa ha a disposizione in relazione al regime di aiuto sulla base del quale la copertura era stata concessa.

- **Prolungamento della garanzia concessa ai sensi di Temporary Framework sugli aiuti di stato straordinari**

La durata delle garanzie prestate ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19 ("TF Covid") e del Quadro Temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ("TCTF") può essere estesa alle condizioni di cui al paragrafo precedente.

La durata della garanzia può andare anche oltre gli 8 anni (durata massima prevista dalla normativa europea e nazionale per le garanzie concesse nell'ambito dei quadri temporanei di aiuto, "Covid" e "Ucraina").

Allo stesso modo, è possibile prolungare le garanzie concesse dal Fondo PMI ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art.13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 ("DL Liquidità"), oltre la durata massima di 180 mesi.

- **Prolungamento della garanzia per sospensione "ope legis"**

Può essere sempre presentata la richiesta di prolungamento della garanzia, ai sensi di un provvedimento normativo che dispone la sospensione del rimborso dei finanziamenti bancari (es. nel caso di eventi calamitosi), a prescindere dal regime di aiuto in base al quale la copertura era stata rilasciata.

Il Fondo PMI adeguerà la durata della garanzia sulla base di quanto disposto dal provvedimento normativo e non provvederà a ricalcolare l'elemento di aiuto corrispondente alla maggior durata concessa.

➤ **Garanzia SACE**

La banca può sempre richiedere l'allungamento delle garanzie SACE concesse a condizioni di mercato.

Nel caso delle garanzie "TF Covid" ("Garanzia Italia") e "TCTF" ("SupportItalia"), la SACE prolunga la propria copertura fino ad arrivare a una durata massima complessiva di 8 anni, calcolata dal momento dell'erogazione del finanziamento.

Ai fini dell'allungamento della garanzia – qualora la banca concordi con l'impresa un piano di rimborso diverso da quello originario per la vita residua del finanziamento oggetto di sospensione (es. con previsione di un periodo di sospensione del pagamento delle rate) - è necessario che l'impresa presenti alla banca un'apposita richiesta, secondo specifico format SACE, sulla base della quale la banca procederà a chiedere a SACE la modifica della garanzia.

L'allungamento del piano di rimborso, con la conseguente modifica della garanzia, determina il ricalcolo delle commissioni/corrispettivi della garanzia secondo quanto previsto nelle "Condizioni generali" e nel "Manuale Operativo". L'allungamento della garanzia, oltre la durata massima di 8 anni, è consentito esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- presenza di un evento legittimante l'escussione della garanzia (come il mancato pagamento di una rata di debito);
- ristrutturazione concorsuale o negoziale, a condizioni di sostanziale pariteticità tra SACE e gli altri creditori (che, nel caso di ristrutturazione negoziale, rappresentino almeno il 50% della massa creditoria);
- ricalcolo a mercato dei corrispettivi della garanzia, e pagamento degli stessi in favore di SACE.

LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE

La sospensione del pagamento delle rate può essere realizzata secondo modalità diverse (intera rata o sola quota capitale), anche in considerazione delle esigenze dell'impresa e del possibile impatto in termini di trattamento prudenziale dell'esposizione e del debitore, secondo le regole di vigilanza prudenziale di matrice europea.

La sospensione della sola quota capitale minimizza i possibili impatti negativi per l'impresa derivanti dall'applicazione delle regole di vigilanza bancaria sulle misure di concessione. Inoltre, è più facile gestire il pagamento degli interessi di sospensione, evitando l'accumulo di un debito eccessivo a carico dell'impresa.

In questi casi, la soluzione comunemente utilizzata è quella di prevedere il pagamento della sola quota "interessi" delle rate sospese e lo slittamento in avanti del piano di ammortamento originario per un periodo di tempo analogo a quello della sospensione (ovviamente, nel rispetto di eventuali limiti alla durata massima del finanziamento o della relativa garanzia previsti dalla normativa vigente).

È buona regola durante il periodo di sospensione di pagamento delle rate tenere costantemente informata la banca circa l'evoluzione della situazione economica-finanziaria dell'impresa e della sua capacità di riprendere il regolare rimborso del finanziamento al termine del periodo di sospensione del pagamento delle rate.